



SIAP Inform@

Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XX - Numero in definizione

Roma, 8 Novembre 2024

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2112

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA
(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per il 2025
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027



DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2025
SINTESI DELLE MISURE DI INTERESSE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI
LAVORATORI E FAMIGLIE

Sommario:

POLITICA DEI REDDITI E FISCALE |

EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 | 2

Per la qualità
la coerenza
la presenza
scegli

SIAP

Politica dei redditi e fiscale - Editoriale di Giuseppe Tiani

DDL Bilancio 2025: Gli stipendi italiani sono fermi da 30 anni, diversamente da quanto accaduto nei paesi sviluppati, stipendi dei pubblici dipendenti e salari dei lavoratori in Italia, sono stagnanti. Il dato emerge con chiarezza dai tanti indicatori e studi e dai dati diffusi dall'Ocse, da cui emerge che gli stipendi degli italiani non crescono da tre decenni. Dal 1991 al 2022 sono cresciuti solo dell'1%, a fronte di una crescita delle retribuzioni pari al 32,5% in media nell'area Ocse. Il dato è confermato dal rapporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche 2023, che ha elaborato una indagine sulle condizioni salariali oltre che sul mercato del lavoro nel nostro Paese. Stando ai risultati dello studio Inapp i dipendenti italiani e i lavoratori vivono o meglio cercano di sopravvivere da decenni, agli effetti nefasti della stagnazione delle retribuzioni, come emerge dalle analisi comparative effettuate negli anni tra il 1991 e il 2022, gli stipendi dei lavoratori italiani tra cui i **poliziotti**, hanno di fatto avuto una crescita pari o affine allo 0% rispetto al costo della vita, di tutta evidenza che il divario con gli altri lavoratori e dipendenti europei è enorme. Un divario che non ha solo impoverito i poliziotti, i pubblici dipendenti e i lavoratori ma ha impoverito il Paese.

Ciò premesso, in tema di Politica dei Redditi e fiscale, si da atto al Governo che nella legge di Bilancio 2025 ha investito risorse per le famiglie dei pubblici dipendenti tra cui i **poliziotti**, che vivono faticosamente con redditi medio bassi, noi riteniamo detta scelta condivisibile e giusta, la sosteniamo perché si sforza di invertire la politica che ha prodotto la stagnazione dei redditi. Ridando così, tra l'altro, vitalità alla contrattazione sindacale, che ha perso il suo mordente e la sua funzione. Gli stipendi sono troppo bassi e il lavoro dei **poliziotti e delle Autorità di PS** sempre più rischioso,



va remunerato in maniera adeguata e proporzionata al lavoro sempre più gravoso, le cui competenze professionali richieste si espandono ogni giorno di più. Evidenzio che, come anticipato in precedenti comunicati dal Siap, in occasione del nostro confronto a Palazzo Chigi del 16 novembre 2023 us [\(audio da QUI\)](#), con la Presidente Meloni e il Governo nel corso della discussione, parlammo di un patto di legislatura tra il Governo il Siap e le sigle maggioritarie del Sindacato dei Poliziotti per incrementare le retribuzioni, considerato che la posta di bilancio proposta per il 2024 era pari al 5,78 *(abbiamo superato il 6% nella fase della trattativa)* della retribuzione utile solo per avviare le trattative per il rinnovo del CCNL 2022-2024. Quindi, salutiamo con favore la programmazione finanziaria del DDL Bilancio 2025 e le misure ivi contenute per i rinnovi contrattuali dei trienni 2025-2027 e 2028-2030. Va

affermato con estrema chiarezza che il Governo è stato conseguente agli impegni assunti con il Sindacato dei Poliziotti, non era mai accaduto che con i lavori del rinnovo contrattuale triennio 2022-2024 ancora in itinere ahimè *(chi lavora per ritardare con sfumature strumentali e corporative, la chiusura dei lavori dovrà assumersene la responsabilità di fronte al personale e al paese)*, che il Governo programmasse le misure finanziarie da allocare per i due rinnovi contrattuali successivi, oltre all'oggettivo beneficio che deriverà dal taglio delle aliquote Irpef *(auspichiamo come già richiesto che l'aliquota media del 35% sia ridotta al 33% nel corso dei lavori parlamentari, come già fatto dal governo per la prima aliquota che passa per il 2025 in maniera strutturale dal 25% al 23%)* che si somma agli incrementi stipendiali. Da anni il sindacato denuncia la povertà degli stipendi e l'assenza di una politica dei redditi, necessaria per invertire il trend della stagnazione dei redditi e di una contrattazione nazionale che avvizzisce ogni giorno di più. In sintesi, il Siap lavora per chiudere quanto prima l'accordo per il triennio 2022-2024 e fare arrivare l'aumento stipendiale e gli arretrati ai colleghi, la trattativa ha esaurito la spinta negoziale e le risorse da dedicare agli stipendi che hanno raggiunto una media d'incremento mensile che supera il 6% pari a 183,57 € di media. Resta aperta la questione annosa della specificità, che va programmata e risolta. Così come l'adeguamento del quadro normativo dei diritti contrattuali dedicati alla tutela delle esigenze del nostro personale e delle famiglie. Il Siap chiede sin da ora al Governo di convocare il tavolo delle trattative non oltre i primi tre mesi del 2025, per il rinnovo del triennio 2025-2028.

Il DDL di Bilancio 2025 n. 2112, è entrato nella fase parlamentare. La Camera dei Deputati si appresta a discutere il provvedimento, con la scadenza per la presentazione degli emendamenti prevista tra l'8 e il 10 novembre.

Il DDL composto da 144 articoli suddivisi in cinque capi arrivato in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati per un primo giro di audizioni a partire da lunedì 28 ottobre.

Di seguito le principali misure che verranno poste all'esame del Parlamento:

Taglio del cuneo fiscale (art. 2) – Quello che subirà profondi cambiamenti, se il testo rimarrà invariato, è il taglio del cuneo, che da contributivo diventerà una misura prevalentemente fiscale.

Il disegno di legge rende strutturale il taglio del cuneo fiscale – contributivo e lo estende con una nuova formula ai redditi sino a 40.000 €. La misura, consistente in un taglio delle aliquote contributive per redditi sino a 35.000 €, ha scontato un effetto parzialmente negativo in quanto l'aumento dell'imponibile, conseguente agli aumenti in busta paga, ha comportato un leggero aumento delle tasse da pagare con un effetto scalone per i redditi vicini alla soglia dei 35.000 €. Per evitare tale effetto, si è quindi deciso non solo la messa a regime della misura ma anche una nuova formula per l'applicazione. Fino a 20.000 euro di reddito, il riconoscimento di un bonus non tassabile che varia in funzione del guadagno: 7,1% fino a 8.500 euro, 5, 3 per cento

tra 8.500 e 15.000 euro, 4,8 per cento tra 15.000 e 20 mila euro. Superato questo importo si passa ad un meccanismo di detrazioni aggiuntive che vanno riconosciute in busta paga: 1.000 euro tra 20mila e 32mila euro, e poi un *decalage* fino a 40mila euro.

Aliquote Irpef (art. 2) - Anche l' accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF diventa strutturale. L' imposta sul reddito delle persone fisiche viene determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, tre aliquote per scaglioni di reddito: fino a 28.000 euro, 23%; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro al 35%; oltre 50.000 euro al 43%. E' stabilizzato l'innalzamento della base delle detrazioni sul lavoro da 1.880 a 1.955 euro.

Adeguamenti addizionali IRPEF (art. 96 e 99) – Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, è differita al 15 aprile 2025 il termine in base al quale regioni e comuni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Stretta sulle detrazioni (art. 2) - Stretta sulle detrazioni per chi ha un reddito oltre i 75mila euro ma con vantaggi che crescono in base al numero dei figli. Il testo prevede per chi ha un reddito tra i 75mila e i 100mila euro detrazioni fino a un massimo di 14mila euro, 8mila oltre i 100mila. In assenza di figli la cifra è dimezzata (moltiplicata per il coefficiente di 0.5) per quanti hanno un solo figlio ridotta moltiplicando per un coefficiente di 0.85, resta pari se si hanno più di tre figli o figli con disabilità. Un contribuente oltre i 100mila senza figli potrà detrarre massimo 4mila euro. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui per la casa fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni prevista dalla manovra.



Congedi parentali (art. 34) - Al fine di sostenere le famiglie con figli minori è previsto un rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali, con due interventi :

1. per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell'elevazione al 60 per cento prevista a legislazione vigente;

2. per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Le disposizioni si applicano rispettivamente ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Decontribuzione lavoratrici madri (art. 35) – Trova conferma nel disegno di legge la decontribuzione in favore delle lavoratrici madri, ma l'importo andrà definito mediante decreto dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio. Prevista l'estensione alle lavoratrici autonome che

percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino ai dieci anni del figlio più piccolo e, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino ai 18 anni del figlio più piccolo. L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

Bonus nuove nascite (art. 31) - Per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere una condizione economica con valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.

Bonus asili nido (art. 32 e 33) – Proposta l'esclusione dell'assegno unico dal computo dell'ISEE per la determinazione del bonus asilo nido e relative forme di assistenza domiciliare. Per quanto concerne poi il supporto al pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido in favore di bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, viene novellato l'art. 1, comma 355, della L. 232/2016 sopprimendo la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione di 2.100€ del buono.



Premi produttività (art. 67) – In continuità con la precedente Legge di bilancio viene disposta la proroga per il triennio 2025; 2026 e 2027 del dimezzamento dal 10 al 5 % dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli **utili d'impresa**.

Fringe benefits per neo assunti (art. 68) – Per i neoassunti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 € nell'anno precedente all'assunzione, che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 km tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro, è previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione o manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti a tempo indeterminato non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito entro il limite complessivo di 5.000 € annui. L'esenzione non rileva ai fini contributivi e della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

Fringe benefits per i restanti lavoratori (art. 68) – La deroga all'art. 51, comma 3, del TUIR già prevista per il 2024 è prevista la proroga per il 2025; 2026 e 2027. Trova conferma la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 100 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate e rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale o per gli interessi del mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di mille euro è innalzato a duemila per i lavorato-

ri con figli alle medesime condizioni del 2024.

Stock option deducibili all'assegnazione (art.114) – Per i piani di stock option avviati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, la deduzione dei componenti negativi è rinviata al momento dell'avvenuta assegnazione sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale sia con azioni di altre società del gruppo.

Agevolazioni fiscali straordinari e notturno (art. 69) – Al fine di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel **settore turistico ricettivo e termale**, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, è previsto per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per i lavoratori del comparto del turismo e stabilimenti termali, titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Super deduzione costo del lavoro (art. 70) – Confermata anche la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di incrementi occupazionali netti. La norma fornisce alcune precisazioni in merito al calcolo dell'agevolazione.

Incentivi per il rilancio occupazionale (art. 72) – Viene disposto il rifinanziamento della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024 e degli esoneri contributivi del DL Coesione per giovani ; donne e la ZES unica Mezzogiorno con risorse ripartite dal 2024 al 2027.

Contrattazione pubblico impiego e forze di polizia (art. 19) - *Per il rinnovo dei contratti pubblici per il 2025-27 e il 2028-2030 la manovra stanza e definisce il perimetro delle misure finanziarie, come di seguito specificato.*

Riorganizzazione INPS (art. 21) – Si intende rafforzare la capacità amministrativa dell' Istituto con l'istituzione di nuove figure dirigenziali di livello generale per far fronte alle nuove sfide organizzative e operative, compensando con la soppressione di un numero di posizioni di seconda fascia equivalenti sul piano finanziario.



Tetto ai compensi nel pubblico impiego (art. 110 - 111) – Dall'applicazione del tetto massimo ai compensi sono escluse le agenzie fiscali, le autorità indipendenti (Concorrenza, Privacy eccetera), gli enti pubblici economici, i ministeri, l'Inps, l'Inail, Istat, i comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, così come tutti gli enti del servizio sanitario nazionale. Sotto la tagliola della sforbiciata del 50% ricadranno invece tutti i compensi degli organi amministrativi di vertice degli enti che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica.

Rappresentanti del governo negli enti (art. 112) - Al fine di potenziare le funzioni di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, un rappresentante del Mef siederà nei collegi di revisione o sindacali. La norma si applica a condizione che il contributo a carico dello Stato sia «di entità significativa». Tale entità sarà stabilita con Dpcm su proposta del Mef entro la fine di marzo 2025. Nell'attesa è stabilito a 100.000 euro annui. Sono escluse le società controllate degli enti locali.

Pensioni minime (art. 25) - Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo nel

2025 ci sarà un incremento del 2,2% e dell'1,3% nel 2026. Quest'anno scadeva l'aumento del 2,7% previsto con la legge di Bilancio per il 2024. Le pensioni arriveranno a 617,9 euro dai 614,77 attuali perché la base di calcolo è quella precedente all'aumento del 2,7% dato l'anno scorso maggiorata con il recupero dell'inflazione pari all'1%.

Incentivo al mantenimento in servizio (art. 24) - I lavoratori con i requisiti per l'accesso a Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi oltre al periodo di finestra mobile) che decidessero di restare al lavoro «possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico» e riceverli in busta paga. Il datore di lavoro li verserà nella retribuzione e sarà esonerato dal versamento di questa quota all'Inps.

Niente perequazione per pensionati residenti all'estero (art. 27) - Nel 2025 non ci sarà il recupero dell'inflazione per le pensioni dei residenti all'estero a meno che non siano assegni fino al trattamento minimo.

Misure per il pubblico impiego e forze di polizia

La manovra torna ad introdurre un limite al turn over nella pubblica amministrazione pari al 75% della spesa del personale di ruolo cessato nell'anno precedente.



In particolare, per quanto concerne gli enti locali, occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel comma 9 dell'art. 110, la quale prevede che, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'anno 2025 le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci*

degli enti”.

Tuttavia, il successivo comma 12 prevede la facoltà di utilizzare una parte dei conseguenti risparmi di spesa per incrementare (fino ad un massimo del dieci per cento) i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie dei tagli.

Altra novità di rilievo è quella contenuta nel comma 5 dell'art. 23, il quale consente alle amministrazioni pubbliche di richiedere il **trattenimento in servizio del personale dipendente di cui si ritenga necessario continuare ad avvalersi**, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il settantesimo anno di età **(dal limite dei 70anni così come dal contenimento del turn over, saranno escluse le forze di polizia come assicurato direttamente al Segretario Generale del Siap Tiani dal Ministro dell'Interno a seguito di un colloquio con la Presidente Meloni)**. La disposizione è volta ad attribuire alle amministrazioni una facoltà, esercitabile ove ci siano esigenze funzionali non diversamente assolvibili ed anche per lo svolgimento di atti-

ività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti, così da garantire loro un necessario affiancamento del personale più esperto per operare un "passaggio di competenze" che garantisca il più alto standard di efficienza, ed opera specificamente previa disponibilità dell'interessato.

Il precedente comma 4 dello stesso art. 23, peraltro, cancella dall'ordinamento quella disposizione (articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) che consente alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento.

Da ultimo, per quanto concerne il finanziamento dei futuri rinnovi contrattuali del pubblico impiego, la legge di bilancio stanziava le misure finanziarie per garantire il rinnovo dei CCNL, testualmente: **«Per il triennio 2025-2027 – si legge nell'art. 19 – gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».**

Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al predetto triennio, le amministrazioni dovranno provvedere all'erogazione dell'IVC nella misura percentuale (rispetto agli stipendi tabellari) dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.

Ovviamente, poi, si ribadisce che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027 dovranno essere posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Rinnovo Contratto di Lavoro triennio 2028-2030. Infine, **il comma 4 del citato art. 19 autorizza la spesa di 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030**, da intendersi al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al **triennio 2028-2030**, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Ma non bisogna trascurare neppure il **nuovo mini ritocco al rialzo dello stanziamento per il finanziamento della tornata contrattuale 2022-2024**. L'art. 18 della legge di bilancio stabilisce infatti che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente possono essere incrementate, rispetto a quelle del 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al **triennio 2022-2024**, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (la quota parte dedicata al personale della



SIAPInform@...

del 8 Novembre 2024**Direttore Responsabile**

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Sede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMAinfo@siap-polizia.it
0639387753/4/5Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.orgAutorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

polizia di stato è di 12,4 milioni di €), al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo. Per le restanti amministrazioni, la disposizione prevede che si provveda a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore nel rispetto della vigente normativa di riferimento.

Per il testo integrale del DDL Bilancio 2112**CLICCA QUI** 

Siamo su tutti i
social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI